

## ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL 21 DICEMBRE 2021, N. 4540, RESO DA S.E. IL PRESIDENTE  
DEL TAR DEL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. IV, NEL GIUDIZIO R.G. N. 12811/2021

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); tel. 0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); tel. 0917794561; fax 091/7722955), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R, [cirocatalano@pec.it](mailto:cirocatalano@pec.it), tel. 0917794561, fax n. 0917722955), e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; [irenecontorno@pecavvpa.it](mailto:irenecontorno@pecavvpa.it), tel. 0917794561, fax n. 091/7722955), difensori della Sig.ra **Giglione Irene** (C.F. GGLRNI77S56A944E), nata a Bologna (BO) il 16 novembre 1977, residente a Agrigento (AG), in Via Luca Crescente, n. 5, in base all'autorizzazione di cui al decreto del 21 dicembre 2021, n. 4540, reso dal Tar Lazio - Roma, sez. Quarta, nel giudizio R.G. n. 12811/2021,

### AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. Quarta;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **12811/2021**;
- il ricorso è stato presentato contro:
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; Commissione Interministeriale Ripam; Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A; Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati ammessi alla prova orale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG»;
- con il ricorso è stato censurato il metro di giudizio utilizzato dall'Amministrazione resistente, che, con il relativo *modus procedendi*, ha elevato il grado richiesto di conoscenza dell'“inglese” ad un livello “più che sufficiente” (ossia 7/10, da  $3,5:5=x:10$ ;  $x=7$ ) e ha fatto sì che la soglia di 21/30 fosse frutto di una triplice e non unitaria valutazione all'interno del medesimo questionario: 14/20 per la prima parte della prova (materie), 3,5/5 per la seconda parte della

prova (informatica), 3,5/5 per la terza parte della prova (inglese), con conseguente mancata inclusione nell'elenco degli idonei;

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

-l'avviso recante «*Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG*», pubblicato in data 15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it>), nella parte in cui non include parte ricorrente;

- l'esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte ricorrente in data 13 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio complessivamente più che sufficiente, ma non utile per l'accesso alla prova orale a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista per l'accertamento della lingua inglese, innalzata ad un livello superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, nella parte in cui la stessa risulta costituita da tre blocchi valutativi e, nonostante la dicitura: «**La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti**», **parte ricorrente risulta esclusa dal prosieguo concorsuale con un punteggio complessivo superiore a 21/30;**

-- il «*Calendario aggiornato e Istruzioni per i candidati*», recante il nuovo Diario d'esame, pubblicato il 4 ottobre u.s., in relazione alla prova scritta svoltasi lo scorso 13 ottobre 2021, nella parte in cui è stato **innalzato il numero di quesiti di lingua inglese** previsti dal precedente Avviso del 27 settembre u.s., disponendosi che «***La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: (...) b) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese***» e che «*Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova*», con conseguente individuazione di una soglia minima di ammissione, per l'accertamento della lingua inglese, superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- il precedente Avviso del 27 settembre, riportante il «*Diario d'esame*», pubblicato sul sito *web*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui è stato previsto che «*La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: (...) b) n. 5 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 5 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese*» e che «*Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova*», con conseguente individuazione di una soglia minima di ammissione, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- i verbali, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti ma non ancora ottenuti, con cui sono stati predisposti i questionari da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, stabilendone i relativi criteri di correzione, nella parte in cui si richiede agli aspiranti di ottenere un punteggio maggiore della sufficienza (7/10) per l'accertamento della lingua inglese;

- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei alla prova scritta;

- il calendario delle prove orali, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa;

- il bando di «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia*», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM, nella parte in cui è stata subordinata l'ammissione alla prova orale, ai sensi dell'art. 7 («*Prova scritta*»), al raggiungimento di una votazione pari a 21/30, scomposta nei seguenti punteggi minimi («*14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova*»), elevando la conoscenza della lingua inglese ad un livello più che sufficiente (**3,5/5, ossia 7/10 con tre risposte omesse ovvero 8/10 con due risposte errate**) con portata lesiva acquisita all'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, laddove detta disposizione venisse interpretata nel senso che per la Commissione non vi era un obbligo di adozione di criteri di valutazione omogenei per i quesiti relativi alle materie di carattere generale, da una parte, e per l'inglese e

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

l'informatica, dall'altra, con la conseguenza che sarebbe stato consentito alla Commissione conferire "diverso peso specifico" ai quesiti a seconda della materia oggetto di domanda;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37 DEL D. LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.P.R. 487/94 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D. LGS. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.**

Con ricorso incardinato presso il TAR Lazio - Roma, parte ricorrente ha chiesto, in particolare e tra gli altri, l'annullamento dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta – profilo F/MG», sostenuta in data 13 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio complessivamente più che sufficiente, ma non utile per l'accesso alla prova orale a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista per l'accertamento della conoscenza di lingua inglese.

In particolare, con il primo motivo di ricorso l'odierna ricorrente ha censurato il metro di giudizio utilizzato dall'Amministrazione resistente, che, con il relativo *modus procedendi*, ha elevato il grado richiesto di conoscenza dell'"inglese" ad un livello "più che sufficiente" (ossia 7/10, da  $3,5:5=x:10$ ;  $x=7$ ) e ha fatto sì che la soglia di 21/30 fosse frutto di una triplice e non unitaria valutazione all'interno del medesimo questionario: 14/20 per la prima parte della prova (materie), 3,5/5 per la seconda parte della prova (informatica), 3,5/5 per la terza parte della prova (inglese).

Ciò in evidente contrasto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 487/94 (recante il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei

concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»), in base al quale «Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di **almeno 21/30 o equivalente**».

Pertanto, sarebbe stato onere dell'Amministrazione assicurare l'accesso alla prova orale (ultima prova del concorso) ai candidati che, come la ricorrete, hanno ottenuto un punteggio complessivo non solo pari, **ma superiore a 21/30**.

Peraltro, salta all'occhio la stessa dicitura presente alla fine del questionario dei candidati (cfr. esito della prova dei ricorrenti, in atti), la quale non fa altro che confermare che «**La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti**». Così non è stato.

COGNOME E NOME	PUNTEGGIO INGLESE	PUNTEGGIO INFORMATICA	PUNTEGGIO MATERIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
GIGLIONE IRENE	<b>3,05/5</b>	3,7/5	15,45/20	<b>22,2/30</b>

Il paradosso ingenerato da un siffatto meccanismo di valutazione ha determinato **l'esclusione della ricorrente, pur avendo:**

- 1) riportato **punteggi superiori alla soglia minima di accesso (14/20) nelle materie caratterizzanti il concorso**, fondamentali per lo svolgimento delle mansioni richieste dal profilo professionale ricercato;
- 2) conseguito un **punteggio totale, risultato di tutte le competenze accertate, di molto superiore a 21/30;**
- 3) dimostrato di possedere una **conoscenza sufficiente (6/10, ossia 3/5) della lingua inglese.**

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.P.R. 487/94 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO 9 NOVEMBRE 2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D. LGS. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.**

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha censurato l'irragionevolezza di un simile metro

di giudizio in considerazione del profilo ricercato: «*Funzionario giudiziario*». Lo conferma il recente concorso indetto per «*il reclutamento di complessive n. 150 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario giudiziario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria» (si noti bene: è il **medesimo profilo richiesto dall'odierna procedura concorsuale!**) per cui parte resistente **ha ritenuto "sufficiente" (3/5)** la conoscenza, da parte degli aspiranti, della conoscenza della lingua inglese ed informatica, assegnando **10 punti** per ciascuna delle materie concernenti il profilo professionale e **5 punti per l'inglese e l'informatica** (cfr. D.M. 27 novembre 2020, in atti). **Invece, nel caso di specie, per lo stesso profilo da reclutare, non sono stati ritenuti sufficienti i 3/5, bensì i 3,5/5.***

**III. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, RIPETIZIONE DELLA PROVA SECONDO MODALITÀ E CRITERI CORRETTI E LEGITTIMI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.**

Con il terzo motivo di ricorso e in via gradata, parte ricorrente ha richiesto al Collegio di poter ripetere la prova secondo criteri legittimi, evidenziando la necessità che gli stessi aspiranti al profilo concorsuale siano chiamati a cimentarsi su un questionario "a misura" di funzionario giudiziario.

**IV. SULL'INTERESSE AL RICORSO E SULLA PROVA DI RESISTENZA.**

La ricorrente ha totalizzato punteggi superiori nelle materie caratterizzanti il concorso e sufficienti (6/10) per l'accertamento della conoscenza dell'inglese.

Risulta evidente che, senza scorporare il risultato ottenuto nei quiz di lingua straniera, parte ricorrente sarebbe stata certamente idonea alla prova successiva, essendo stata destinataria di un punteggio complessivo già di per sé superiore alla soglia minima prescritta (21/30).

Pertanto, **in via principale** si chiede l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale con il **punteggio** ottenuto, corrispondente a 6/10 per i quesiti di inglese e **complessivamente, su tutte le conoscenze richieste (diritto, inglese ed informatica), superiore a 21/30.**

In **via subordinata**, invece, posta la materiale esclusione subita per una prova mal strutturata, in occasione della quale è stato assegnato all'inglese un grado di accertamento **più che sufficiente**

(7/10), è stata chiesta la ripetizione della prova scritta, con la redazione di nuovi criteri di valutazione che, come è corretto, consentano l'accesso alla prova orale al raggiungimento della soglia minima di sufficienza per il mero accertamento della padronanza linguistica o l'ammissione al conseguimento di un punteggio univocamente sufficiente.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria**, *ex art. 41 c.p.a.*, disporre l'integrazione del contraddittorio;
- **in via preliminare**, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., intimare alla procedente l'esibizione di tutti gli atti concorsuali *ut supra* specificati;
- **in via cautelare**, ammettere parte ricorrente alla prova orale con il punteggio **corrispondente a 6/10 per l'accertamento della lingua inglese**, quale punteggio minimo di sufficienza, e **con il punteggio complessivo ottenuto all'esito della prova, superiore a 21/30**, posto che senza scorporare il risultato ottenuto nella lingua inglese parte ricorrente sarebbe certamente idonea alla prova successiva;
- **in via cautelare, in subordine**, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla ripetizione della prova scritta, predisponendo dei nuovi criteri di valutazione della prova che consentano l'ammissione alla prova orale al raggiungimento della soglia minima di 6/10 per i quesiti di lingua inglese e/o al raggiungimento di un punteggio univocamente e complessivamente pari a 21/30;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari;
- **nel merito e in subordine**, condannare, le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova orale.

#### AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto presidenziale n. 4540/2021, pubblicato lo scorso 21 dicembre, si precisa che *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a)-pubblicazione di **un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, **la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto**, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta)

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824



dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione **entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.**

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 12940/21) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### **AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 21 dicembre 2021, n. 4542, *sub r.g.* 13018/2021.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) **pubblicare** sul proprio sito internet il **testo integrale del ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- iii) **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei**

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

**controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.**

Palermo-Roma, 3 gennaio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824